




CAMERA DI COMMERCIO
DELLA ROMAGNA
FORLÌ-CESENA E RIMINI



GUIDA AL DEPOSITO DELLE DOMANDE DI *MARCHIO INTERNAZIONALE*

**Camera di Commercio della Romagna
Forlì-Cesena e Rimini**

e-mail: brevetti@romagna.camcom.it

sito Internet: www.romagna.camcom.gov.it

**C.so della Repubblica, 5 È 47121 Forlì
Tel. 0543 713486 Fax 0543 713542**

**Viale Vespucci, 58 È 47923 Rimini
Tel. 0541 363807 Fax 0541 363813**

**Via G. Finali, 32 È 47521 Cesena
Tel. 0543 713564**

INFORMAZIONI GENERALI

Il marchio internazionale

È un sistema basato su di una Convenzione internazionale, denominata Sistema di Madrid, che consente di evitare i depositi plurimi per ottenere la registrazione di un marchio in più Stati. Il sistema è regolato da due distinti trattati, l'Accordo di Madrid ed il Protocollo di Madrid, la cui applicazione è disciplinata da un Regolamento comune.

Il meccanismo istituito dall'Accordo e dal Protocollo è il seguente: chi è titolare di una domanda di marchio italiana (Protocollo) o di una registrazione di marchio italiana (Accordo), rivolgendosi ad una delle Camere di Commercio italiane, può depositare la domanda di registrazione internazionale con effetto nei paesi aderenti che saranno indicati. La Camera di Commercio adita provvederà a trasmettere la documentazione all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi il quale, dopo un primo esame, la inoltrerà all'OMPI/WIPO (Organizzazione Mondiale per la Proprietà intellettuale) con sede a Ginevra.

In definitiva il sistema dell'Accordo e del Protocollo consente di evitare depositi plurimi attraverso un unico procedimento di registrazione compiuto a livello internazionale, originando un fascio di marchi nazionali, ciascuno sottoposto alla disciplina ed alla giurisdizione locale. Il marchio internazionale non è quindi un tipo di marchio che vale anche all'estero, ma è una speciale procedura che permette, depositando una sola domanda, di chiedere la registrazione del proprio marchio in più paesi. Il richiedente, dunque, sarà titolare di tanti marchi nazionali quanti sono gli stati dove ha chiesto il deposito.

La procedura è disponibile solo per i Paesi che hanno aderito all'Intesa di Madrid o al Protocollo; per i Paesi non aderenti è necessario presentare una domanda di registrazione nazionale direttamente nel Paese di riferimento.

Occorre poi tenere presente che la sorte dei marchi nazionali ottenuti dipende per i primi cinque anni dalla sorte del marchio depositato (marchio di base) presso il paese d'origine: se in tale periodo viene meno l'esclusiva nel paese d'origine, perde efficacia anche il deposito internazionale. Decorso tale termine il marchio internazionale sopravvive indipendentemente dalla sorte del marchio di base.

Ambiti di applicazione dell'Accordo di Madrid e del Protocollo di Madrid

Il Protocollo di Madrid e l'Accordo di Madrid sono trattati distinti che trovano applicazione a seconda degli Stati designati. Pertanto, se gli Stati designati hanno aderito al solo Accordo di Madrid, si applicherà l'Accordo, se hanno aderito al solo Protocollo, si applicherà il Protocollo, mentre, nel caso di Stati designati che abbiano aderito sia all'Accordo che al Protocollo, fino alla data del 31 agosto 2008, in virtù della "clausola di salvaguardia" contenuta nell'art. 9sexies del Protocollo, prevalevano le disposizioni dell'Accordo. A far data dal 1° settembre 2008, infatti, per effetto dell'emendamento dell'art. 9sexies del Protocollo, approvato dall'Assemblea dell'Unione di Madrid, nelle relazioni reciproche tra Stati che abbiano aderito ad entrambi i trattati, prevarranno le regole del Protocollo su quelle dell'Accordo.

L'Italia ha aderito sia all'Accordo che al Protocollo.

Principali caratteristiche del Protocollo di Madrid

Il protocollo di Madrid è stato adottato a Madrid il 27 giugno 1989 al fine di introdurre alcune innovazioni nel sistema della registrazione internazionale dei marchi istituita dall'Accordo di Madrid del 1891. Come l'Accordo di Madrid, anche il Protocollo disciplina la registrazione internazionale dei marchi presso l'Ufficio internazionale dell'OMPI/WIPO. Inoltre - diversamente da quanto prevedeva l'Accordo di Madrid, il Protocollo consente alle organizzazioni intergovernative che hanno un proprio sistema regionale per i marchi di partecipare al sistema di registrazione internazionale.

Il Protocollo di Madrid ha istituito quattro principali innovazioni di tipo procedurale:

1. il richiedente la registrazione internazionale può basare la sua domanda non solo su un marchio nazionale o regionale registrato, ma anche su una domanda di registrazione nazionale o regionale depositata presso un ufficio nazionale o regionale di origine (articolo 2);
2. ciascuna parte contraente in cui il richiedente domanda la protezione poteva dichiarare, con apposita notifica, nel termine di 18 mesi (anziché 12 mesi), che a tale marchio non poteva essere accordata protezione nel proprio territorio (art. 5(2)(b). Questo periodo poteva essere prorogato in caso di opposizione contro la registrazione internazionale (articolo 5(2)(c); si evidenzia tuttavia che l'emendamento dell'art. 9sexies del Protocollo approvato dall'Assemblea

dell'Unione di Madrid, con decorrenza dal 1° settembre 2008, rende inoperante la dichiarazione fatta ai sensi degli artt. 5(2)(b) e 5(2)(c), pertanto anche per le parti contraenti che hanno fatto tale dichiarazione, il tempo limite per notificare un rifiuto provvisorio è di 12 mesi.

3. ciascuna parte contraente può dichiarare di voler riscuotere tasse di designazione (indicazione dei paesi per i quali si chiede la protezione) più elevate di quelle previste dall'Accordo di Madrid (art. 8(7) relativo alle tasse individuali); anche in questo caso l'emendamento dell'art. 9sexies del Protocollo rende inoperante la dichiarazione fatta a norma dell'art. 8(7) concernente le tasse individuali, che saranno pertanto applicabili, anche per i Paesi che hanno fatto la dichiarazione, unicamente nei confronti dei Paesi aderenti al solo Protocollo.
4. le registrazioni internazionali radiate perché il marchio nazionale o regionale che ne costituisce il fondamento non ha più efficacia (impugnazione del marchio di base o della domanda di base; articolo 6) possono essere trasformate in domande di registrazione nazionale o regionale che beneficiano della stessa data di deposito e, se applicabile, della stessa data di priorità (art.9quinquies).

Per il resto, il Protocollo di Madrid ha struttura sostanzialmente analoga all'Accordo di Madrid. Ad esempio, in tutti gli Stati che sono parti contraenti del Protocollo di Madrid, la registrazione internazionale è disciplinata dalle stesse regole che si applicano alle domande nazionali o regionali, sia con riferimento ai termini e ai requisiti di registrazione che ai diritti conferiti al suo titolare.

Presupposti per la domanda di registrazione internazionale di un marchio

La registrazione internazionale non può essere richiesta direttamente dall'interessato; essa deve essere chiesta sulla base di una registrazione o domanda nazionale presentata ad un ufficio della proprietà industriale nazionale del Paese di origine.

Nel caso di applicazione dell'Accordo di Madrid, la registrazione internazionale è concessa solo a fronte di un marchio già registrato nel Paese di origine. Per Paese di origine si intende il Paese dell'Unione costituita dai Paesi ai quali si applica l'Accordo, nel quale il depositante abbia un effettivo stabilimento industriale o commerciale o, in subordine, dove abbia il domicilio o, in ulteriore subordine, il Paese della sua nazionalità, se cittadino di un Paese dell'Unione. I tre criteri sono tra loro in rapporto gerarchico.

Il Protocollo di Madrid ha invece abolito la gerarchia tra i tre criteri di individuazione del Paese di origine, rendendoli alternativi tra loro. Inoltre non è necessario che il marchio sia già registrato nel Paese di origine, essendo sufficiente il deposito della domanda di registrazione.

Poiché dal 1° ottobre 2004 la Comunità Europea ha aderito al Protocollo di Madrid, è inoltre possibile presentare una domanda di registrazione internazionale basata su un marchio comunitario o su una domanda di marchio comunitario. La domanda va però presentata all'EU IPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale), il quale provvede ad inoltrare la domanda all'OMPI/WIPO di Ginevra.

Nel caso la Comunità Europea risulti Paese designato in una domanda di registrazione internazionale, la domanda va presentata ad una delle Camere di Commercio italiane.

Lingua

La lingua ufficiale dell'Accordo di Madrid è il francese, mentre in caso di applicazione del Protocollo di Madrid è possibile scegliere tra inglese, francese e spagnolo. Tuttavia dal 1° settembre 2008 il regime trilingue si applica a scelta anche al modello MM1, utilizzabile qualora il deposito designi solo Paesi che aderiscono all'Accordo di Madrid. Per i depositi anteriori a tale data rimane valida la sola lingua francese. Il regime trilingue, dal 1° settembre 2008, si applica anche alle designazioni posteriori.

Se la domanda internazionale era stata originariamente depositata secondo l'Accordo (e dunque in francese), il regime trilingue si potrà applicare solo quando, dopo il 1° settembre 2008, una prima designazione posteriore, sia secondo l'Accordo che secondo il Protocollo, sia stata registrata nel Registro Internazionale

N.B. Attualmente l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi è attrezzato al ricevimento delle domande solo in francese ed inglese, quindi non è utilizzabile la lingua spagnola.

Estensione territoriale posteriore

Presentando la domanda ad una delle Camere di Commercio italiane, è possibile richiedere una estensione territoriale del marchio internazionale (vedere modello di domanda a pag. 12). La Camera di Commercio presso la quale viene effettuato il deposito, provvederà ad inviare la documentazione all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Priorità

Se entro sei mesi dalla data di deposito di un marchio nazionale si richiede l'estensione della tutela a livello internazionale, è possibile rivendicare la priorità del precedente deposito. In questo caso il deposito del marchio internazionale si considera effettuato nello stesso giorno di quello nazionale. Decorso i sei mesi è in ogni caso possibile depositare il marchio internazionale, ovviamente senza poter rivendicare la priorità.

Durata della registrazione internazionale

La registrazione del marchio internazionale ha una durata di 10 anni. Alla scadenza è possibile richiederne il rinnovo per un uguale periodo di tempo (vedere modello di domanda di rinnovazione a pag. 13).

Il rinnovo può essere effettuato per tutti i Paesi designati o per alcuni soltanto di essi. In fase di rinnovo non sono consentite modifiche del marchio, delle classi di prodotti e servizi, della titolarità o dei dati del titolare. Le variazioni possono infatti essere presentate con apposite istanze.

La rinnovazione di un marchio internazionale può essere effettuata nei sei mesi precedenti la scadenza. Può essere effettuata anche nei sei mesi successivi alla scadenza, ma in questo caso è previsto un supplemento di costi.

Modifiche successive alla registrazione

Il Regolamento comune ad entrambi i trattati, alla Regola 25, consente di richiedere l'iscrizione nel registro internazionale degli eventuali successivi cambiamenti (ad esempio della titolarità del marchio in relazione a tutti o alcuni prodotti o servizi o a tutti o alcuni dei Paesi designati, etc.)

Spese di registrazione

Per ottenere la registrazione internazionale sono previsti i seguenti costi:

Tasse internazionali a favore dell'OMPI/WIPO (da pagare in franchi svizzeri sul conto corrente bancario o postale indicato nei formulari):

- una tassa di base fissa pari a **653 Franchi Svizzeri** per un marchio in bianco e nero o a **903 Franchi Svizzeri** per un marchio a colori;

- una tassa complementare fissa per ciascuno degli Stati designati, pari a **100 Franchi Svizzeri**

- una tassa supplementare, pari a **100 Franchi Svizzeri** per ogni classe merceologica oltre la terza nella quale sono inclusi i prodotti e/o i servizi da proteggere.

N.B. Gli Stati aderenti al Protocollo di Madrid possono scegliere al momento della ratifica il sistema delle tasse individuali. L'ammontare di queste tasse è liberamente determinabile da ciascuno Stato, ma non può essere superiore a quanto l'Ufficio marchi nazionale avrebbe percepito se la domanda fosse stata depositata in via nazionale direttamente presso quell'Ufficio. Per determinare l'esatto ammontare dell'importo da pagare si consiglia di utilizzare l'apposito **fee calculator** disponibile sul sito WIPO all'indirizzo <http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp>

Tassa di concessione governativa di **euro 135,00** da versare con modello F.24Versamento con elementi identificativi o F.24Enti Pubblici. Nello specifico il codice tributo da utilizzare è C302 mentre alla voce elementi identificativi si consiglia di inserire la dicitura **%Reg. Marchio Inter+** (%in Marchio Inter+in caso di rinnovo).

Diritti di segreteria pari ad **euro 40,00** ed una marca da bollo da euro 16,00 da versare in contanti all'Ufficio Marchi e Brevetti della Camera di Commercio. Qualora venga richiesta copia autentica del verbale di deposito sono previsti ulteriori **euro 3,00** di diritti di segreteria oltre ad un'ulteriore marca da bollo da **euro 16,00**.

Formulari da Utilizzare per la registrazione di un marchio internazionale

- Formulario **MM1** se i Paesi designati aderiscono solo all'Accordo
- Formulario **MM2** se i Paesi designati aderiscono solo al Protocollo o nel caso in cui il Paese di origine e quello designato aderiscano entrambi sia all'Accordo che al Protocollo
- Formulario **MM3** se i Paesi designati aderiscono in parte all'Accordo ed in parte al Protocollo
- Nel caso in cui siano designati gli Stati Uniti, in aggiunta occorre presentare il formulario **MM18**
- Nel caso in cui sia designata l'Unione Europea, in aggiunta occorre presentare il formulario **MM17** qualora siano già trascorsi i sei mesi della priorità.

Elenco Paesi membri dell'Accordo di Madrid e del Protocollo di Madrid (Fonte WIPO)

5. Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

Madrid Agreement (Marks) (1891), revised at Brussels (1900), at Washington (1911), at The Hague (1925), at London (1934), Nice (1957) and at Stockholm (1967), and amended in 1979

and

6. Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

Madrid Protocol (1989), amended in 2006 and in 2007

(Madrid Union)¹

Status on July 15, 2016

| State/IGO | Date on which State became party to the Madrid Agreement ² | Date on which State/IGO became party to the Madrid Protocol (1989) |
|--|---|--|
| African Intellectual Property Organization (OAPI)..... | | |
| Albania..... | October 4, 1995 | July 30, 2003 |
| Algeria..... | July 5, 1972 | October 31, 2015 ⁵ |
| Antigua and Barbuda..... | — | March 17, 2000 |
| Armenia..... | December 25, 1991 | October 19, 2000 ^{6,10} |
| Australia..... | — | July 11, 2001 ^{5,6} |
| Austria..... | January 1, 1909 | April 13, 1999 |
| Azerbaijan..... | December 25, 1995 | April 15, 2007 |
| Bahrain..... | — | December 15, 2005 ¹⁰ |
| Belarus..... | December 25, 1991 | January 18, 2002 ^{6,10} |
| Belgium..... | July 15, 1892 ³ | April 1, 1998 ^{3,6} |
| Bhutan..... | August 4, 2000 | August 4, 2000 |
| Bosnia and Herzegovina..... | March 1, 1992 | January 27, 2009 |
| Botswana..... | — | December 5, 2006 |
| Bulgaria..... | August 1, 1985 | October 2, 2001 ^{6,10} |
| Cambodia..... | — | June 5, 2015 ³ |
| China..... | October 4, 1989 ⁴ | December 1, 1995 ^{4,5} |
| Colombia..... | — | August 29, 2012 ^{5,6} |
| Croatia..... | October 8, 1991 | January 23, 2004 |
| Cuba..... | December 6, 1989 | December 26, 1995 |
| Cyprus..... | November 4, 2003 | November 4, 2003 |
| Czech Republic..... | January 1, 1993 | September 25, 1996 |
| Democratic People's Republic of Korea..... | June 10, 1980 | October 3, 1996 |
| Denmark..... | — | February 13, 1996 ^{5,6,7} |
| Egypt..... | July 1, 1952 | September 3, 2009 |
| Estonia..... | — | November 18, 1998 ^{5,6,8} |
| European Union..... | — | October 1, 2004 ^{6,10} |
| Finland..... | — | April 1, 1996 ^{5,6} |
| France..... | July 15, 1892 ⁹ | November 7, 1997 ⁹ |
| Gambia..... | — | December 18, 2015 ^{5,6} |
| Georgia..... | — | August 20, 1998 ^{6,10} |
| Germany..... | December 1, 1922 | March 20, 1996 |
| Ghana..... | — | September 16, 2008 ^{5,6} |
| Greece..... | — | August 10, 2000 ^{5,6} |
| Hungary..... | January 1, 1909 | October 3, 1997 |
| Iceland..... | — | April 15, 1997 ^{6,10} |
| India..... | — | July 8, 2013 ^{5,6,8} |
| Iran (Islamic Republic of)..... | December 25, 2003 | December 25, 2003 |
| Ireland..... | — | October 19, 2001 ^{3,9} |
| Israel..... | — | September 1, 2010 ^{5,6} |
| Italy..... | October 15, 1894 | April 17, 2000 ^{5,6} |
| Japan..... | — | March 14, 2000 ^{6,10} |
| Kazakhstan..... | December 25, 1991 | December 8, 2010 |
| Kenya..... | June 26, 1998 | June 26, 1998 ^{5,6} |
| Kyrgyzstan..... | December 25, 1991 | June 17, 2004 ⁹ |
| Lao People's Democratic Republic..... | — | March 7, 2016 ^{6,10} |
| Latvia..... | January 1, 1995 | January 5, 2000 |
| Lesotho..... | February 12, 1999 | February 12, 1999 |
| Liberia..... | December 25, 1995 | December 11, 2009 |
| Liechtenstein..... | July 14, 1933 | March 17, 1998 |

5. Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

Madrid Agreement (Marks) (1891), revised at Brussels (1900), at Washington (1911),
at The Hague (1925), at London (1934), Nice (1957) and at Stockholm (1967), and amended in 1979

and

6. Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

Madrid Protocol (1989), amended in 2006 and in 2007

(Madrid Union)

(continuation)

| State/IGO | Date on which State became party to the Madrid Agreement ² | Date on which State/IGO became party to the Madrid Protocol (1989) |
|---|---|--|
| Lithuania | – | November 15, 1997 ² |
| Luxembourg | September 1, 1924 ³ | April 1, 1998 ^{3,6} |
| Madagascar | – | April 28, 2008 ¹⁰ |
| Mexico | – | February 19, 2013 ^{6,10} |
| Monaco | April 29, 1956 | September 27, 1996 |
| Mongolia | April 21, 1985 | June 16, 2001 |
| Montenegro | June 3, 2006 | June 3, 2006 |
| Morocco | July 30, 1917 | October 8, 1999 |
| Mozambique | October 7, 1998 | October 7, 1998 |
| Namibia | June 30, 2004 | June 30, 2004 ⁸ |
| Netherlands | March 1, 1893 ^{3,11} | April 1, 1998 ^{3,6,11} |
| New Zealand | – | December 10, 2012 ^{5,6,12} |
| Norway | – | March 29, 1996 ^{5,6} |
| Oman | – | October 16, 2007 ¹⁰ |
| Philippines | – | July 25, 2012 ^{5,6,8} |
| Poland | March 18, 1991 | March 4, 1997 ¹⁰ |
| Portugal | October 31, 1893 | March 20, 1997 |
| Republic of Korea | – | April 10, 2003 ^{5,6} |
| Republic of Moldova | December 25, 1991 | December 1, 1997 ⁶ |
| Romania | October 6, 1920 | July 28, 1998 |
| Russian Federation | July 1, 1976 ¹⁵ | June 10, 1997 |
| Rwanda | – | August 17, 2013 |
| San Marino | September 25, 1960 | September 12, 2007 ^{6,10} |
| Sao Tome and Principe | – | December 8, 2008 |
| Serbia ¹⁴ | April 27, 1992 | February 17, 1998 |
| Sierra Leone | June 17, 1997 | December 28, 1999 |
| Singapore | – | October 31, 2000 ^{5,6} |
| Slovakia | January 1, 1993 | September 13, 1997 ¹⁰ |
| Slovenia | June 25, 1991 | March 12, 1998 |
| Spain | July 15, 1892 | December 1, 1995 |
| Sudan | May 16, 1984 | February 16, 2010 |
| Swaziland | December 14, 1998 | December 14, 1998 |
| Sweden | – | December 1, 1995 ^{5,6} |
| Switzerland | July 15, 1892 | May 1, 1997 ^{6,10} |
| Syrian Arab Republic | – | August 5, 2004 ² |
| Tajikistan | December 25, 1991 | June 30, 2011 ^{6,10} |
| The former Yugoslav Republic of Macedonia | September 8, 1991 | August 30, 2002 |
| Tunisia | – | October 16, 2013 ^{3,6} |
| Turkey | – | January 1, 1999 ^{5,6,8} |
| Turkmenistan | – | September 28, 1999 ^{6,10} |
| Ukraine | December 25, 1991 | December 29, 2000 ^{2,6} |
| United Kingdom | – | December 1, 1995 ^{5,6,15} |
| United States of America | – | November 2, 2003 ^{5,6} |
| Uzbekistan | – | December 27, 2006 ^{6,10} |
| Viet Nam | March 8, 1949 | July 11, 2006 ⁹ |
| Zambia | – | November 15, 2001 |
| Zimbabwe | – | March 11, 2015 ^{5,6} |
| Total: (97) | (55) | (97) |

5. Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

Madrid Agreement (Marks) (1891), revised at Brussels (1900), at Washington (1911), at The Hague (1925), at London (1934), Nice (1957) and at Stockholm (1967), and amended in 1979

and

6. Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

Madrid Protocol (1989), amended in 2006 and in 2007

(Madrid Union)

(continuation)

¹ The Madrid Union is composed of the States party to the Madrid Agreement and the Contracting Parties to the Madrid Protocol.

² All the States party to the Madrid Agreement have declared, under Article 3*bis* of the Nice or Stockholm Act, that the protection arising from international registration shall not extend to them unless the proprietor of the mark so requests.

³ The territories of Belgium, Luxembourg and the Kingdom of the Netherlands in Europe are to be deemed a single country, for the application of the Madrid Agreement as from January 1, 1971, and for the application of the Protocol as from April 1, 1998.

⁴ Not applicable to either Hong Kong, China or Macao, China.

⁵ In accordance with Article 5(2)(b) and (c) of the Protocol, this Contracting Party has declared that the time limit to notify a refusal of protection shall be 18 months and that, where a refusal of protection results from an opposition to the granting of protection, such refusal may be notified after the expiry of the 18-month time limit.

⁶ In accordance with Article 8(7)(a) of the Protocol, this Contracting Party has declared that, in connection with each request for territorial extension to it of the protection of an international registration and the renewal of any such international registration, it wants to receive an individual fee, instead of a share in the revenue produced by the supplementary and complementary fee.

⁷ Applicable to Greenland as of January 11, 2011 and the Faroe Islands as of April 13, 2016.

⁸ In accordance with Article 14(5) of the Protocol, this Contracting Party has declared that the protection resulting from any international registration effected under this Protocol before the date of entry into force of this Protocol with respect to it cannot be extended to it.

⁹ Including all Overseas Departments and Territories.

¹⁰ In accordance with Article 5(2)(b) of the Protocol, this Contracting Party has declared that the time limit to notify a refusal of protection shall be 18 months.

¹¹ The instrument of ratification of the Stockholm Act and the instrument of acceptance of the Protocol were deposited for the Kingdom in Europe. The Netherlands extended the application of the Madrid Protocol to the Netherlands Antilles with effect from April 28, 2003. The Netherlands Antilles ceased to exist on October 10, 2010. As from that date, the Protocol continues to apply to Curaçao and Sint Maarten. The Protocol also continues to apply to the islands of Bonaire, Sint Eustatius and Saba which, with effect from October 10, 2010, have become part of the territory of the Kingdom of the Netherlands in Europe.

¹² With a declaration that this accession shall not extend to Tokelau unless and until a declaration to this effect is lodged by the Government of New Zealand with the depositary on the basis of appropriate consultation with that territory.

¹³ Date of accession by the Soviet Union, continued by the Russian Federation as from December 25, 1991.

¹⁴ Serbia is the continuing State from Serbia and Montenegro as from June 3, 2006.

¹⁵ Ratification in respect of the United Kingdom and the Isle of Man.

ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DI UN MARCHIO

Per ottenere la registrazione internazionale di un marchio originariamente depositato in Italia, occorre presentare i seguenti documenti:

1. Una **domanda** redatta su carta bollata da **euro 16,00** (vedere modello di domanda a pag. 11)
2. Formulario OMPI/WIPO in **2 originali** compilato a mezzo pc nella lingua del modulo, scelto come segue.

Se la domanda riguarda:

- a) Solo Paesi che aderiscono all'Accordo di Madrid: è necessario utilizzare il formulario **MM1** scegliendo la lingua tra inglese, francese e spagnolo.
- b) Solo Paesi che aderiscono al Protocollo di Madrid o nel caso in cui il Paese di origine e quello designato aderiscano entrambi sia all'Accordo che al Protocollo: è necessario utilizzare il formulario **MM2**, scegliendo la lingua tra inglese, francese e spagnolo.
- c) In parte Paesi che aderiscono all'Accordo e in parte Paesi che aderiscono al Protocollo: è necessario utilizzare il formulario **MM3**, scegliendo la lingua tra inglese, francese e spagnolo.

Nel caso in cui siano designati gli Stati Uniti in aggiunta occorre presentare il formulario **MM18**

Nel caso in cui sia designata l'Unione Europea in aggiunta occorre presentare il formulario **MM17**

I formulari OMPI/WIPO sono disponibili all'indirizzo <http://www.wipo.int/madrid/en/forms/>

3. Quattro riproduzioni del marchio nitide, identiche al marchio di base e di dimensioni non superiori a cm. 8x8;
4. Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di **euro 135,00** da versare con modello F.24Versamento con elementi identificativi o F.24Enti Pubblici. Nello specifico il codice tributo da utilizzare è C302 mentre alla voce elementi identificativi si consiglia di inserire la dicitura %Reg. Marchio Inter+(%in Marchio Inter+in caso di rinnovo).
5. Ricevuta del versamento delle tasse internazionali a favore dell' OMPI/WIPO (da pagare in franchi svizzeri sul conto corrente bancario o postale indicato nei formulari), così determinate:
 - una tassa di base fissa pari a **653 Franchi Svizzeri** per un marchio in bianco e nero o a **903 Franchi Svizzeri** per un marchio a colori;
 - una tassa complementare fissa per ciascuno degli Stati designati, pari a **100 Franchi Svizzeri**
 - una tassa supplementare, pari a **100 Franchi Svizzeri** per ogni classe merceologica oltre la terza nella quale sono inclusi i prodotti e/o i servizi da proteggere.

N.B. Gli Stati aderenti al Protocollo di Madrid possono scegliere al momento della ratifica il sistema delle tasse individuali. L'ammontare di queste tasse è liberamente determinabile da ciascuno Stato, ma non può essere superiore a quanto l'Ufficio marchi nazionale avrebbe percepito se la domanda fosse stata depositata in via nazionale direttamente presso quell'Ufficio.

Per determinare l'esatto ammontare dell'importo da pagare si consiglia di utilizzare l'apposito **fee calculator** disponibile sul sito WIPO all'indirizzo <http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp>
6. Verbale di deposito in **2 originali** (vedere modello di verbale di deposito a pag. 14)

7. Versamento diritti di segreteria pari ad **euro 40,00** da pagare in contanti all'Ufficio Marchi e Brevetti della Camera di Commercio nonché una marca da bollo da euro 16,00. Qualora venga richiesta copia autentica del verbale di deposito sono previsti ulteriori **euro 3,00** di diritti di segreteria oltre ad una seconda marca da bollo da **euro 16,00**
8. Informativa sul trattamento dei dati personali e Consenso al trattamento dei dati personali, debitamente firmati. - Regolamento (UE) 2016/679 -

N.B. Mediante la funzione International Application Simulator, disponibile sul sito OMPI/WIPO all'indirizzo http://www.wipo.int/madrid/en/madrid_simulator/ è possibile effettuare simulazioni, che indicheranno il modulo da utilizzare (MM1 o MM2 o MM3) e l'ammontare delle tasse da versare all'OMPI/WIPO.

Modello di domanda per la registrazione internazionale dei marchi

Marca da
bollo da p
16,00

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Via Molise, 19
00187 ROMA

Oggetto: domanda di registrazione internazionale di un marchio

Il sottoscritto (richiedente, o legale rappresentante dell'impresa o avvocato) _____
residente/con sede in _____ Via _____ N _____
Cap _____
titolare del marchio nazionale N. _____ concesso in data _____
(oppure, nel caso in cui non sia ancora stato concesso)
domanda N. _____ presentata in data _____
costituito da (descrizione del marchio uguale a quella della domanda
nazionale) _____

_____ e destinato a contraddistinguere i seguenti prodotti (elenco dei prodotti corrispondente esattamente a quello del marchio nazionale, o coperto dallo stesso) _____

chiede a codesto Ministero di far registrare lo stesso marchio presso l'OMPI/WIPO di Ginevra allo scopo di garantirsi il diritto esclusivo nei seguenti Stati (elencare i Paesi per i quali si chiede la protezione) _____

_____ Alla presente domanda si allegano:

- 1) Formulare OMPI MM3 in duplice originale
- 2) Attestazione di versamento della tassa di concessione governativa di " 135,00 effettuato in data ____ con modello F.24
- 3) Ricevuta di versamento delle tasse internazionali a favore dell'OMPI

Data _____

IL RICHIEDENTE

N.B. Solo se si utilizza il formulario **MM3**, cioè nel caso in cui si designano sia Paesi aderenti all'Accordo che Paesi aderenti al Protocollo, e il marchio nazionale di base non sia ancora stato concesso, occorre aggiungere la seguente richiesta: **La presente domanda deve essere considerata dipendente sia dall'Accordo che dal Protocollo**

Modello di domanda per l'estensione territoriale posteriore di una registrazione internazionale

Marca da
bollo da p
16,00

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Via Molise, 19
00187 ROMA

Oggetto: domanda per l'estensione territoriale posteriore di una registrazione internazionale di marchio

Il sottoscritto (richiedente o legale rappresentante dell'impresa o mandatario o avvocato) _____

residente/con sede in _____ Via _____ N. _____
Cap _____

titolare del marchio internazionale N. _____ concesso in data _____

e del marchio nazionale N. _____ concesso in data _____

chiede a codesto Ministero l'estensione territoriale del suddetto marchio ai seguenti Paesi (indicare i Paesi desiderati) _____

per le seguenti classi (indicare tutte o parte delle classi cui il marchio si riferisce e per le quali si intende estendere la protezione) _____

Alla presente domanda si allegano:

- 1) Formulario OMPI MM4 in duplice originale dattiloscritto
- 2) Ricevuta del versamento delle tasse internazionali a favore dell'OMPI

Data

IL RICHIEDENTE

Modello di domanda di rinnovazione di una registrazione internazionale

Marca da
bollo da p
16,00

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Via Molise, 19
00187 ROMA

Oggetto: domanda di rinnovazione di una registrazione internazionale di marchio

Il sottoscritto (richiedente, o legale rappresentante dell'impresa o mandatario o avvocato) _____

residente/con sede in _____ Via _____ N. _____

Cap _____

titolare del marchio nazionale N. _____ concesso in data _____

registrato all'OMPI di Ginevra con il N. _____ in data _____ costituito da

(descrizione del marchio uguale a quella della domanda nazionale)

e destinato a contraddistinguere i seguenti prodotti/servizi (elenco dei prodotti/servizi)

chiede a codesto Ministero di far rinnovare lo stesso marchio presso l'Ufficio Internazionale di Ginevra per la durata di 10 anni, con l'estensione territoriale ai seguenti Paesi (elencare i Paesi designati)

_____ per le seguenti classi (indicare tutte o parte delle classi per le quali si chiede la protezione)

_____ Alla presente domanda si allegano:

- 1) Formulario OMPI MM11 in duplice originale (o in fotocopia se già presentato direttamente all'OMPI)
- 2) Attestazione di versamento con modello F.24 della tassa di concessione governativa pari a " 135,00
- 3) Ricevuta di versamento delle tasse internazionali a favore dell'OMPI (se non già versate direttamente con le modalità previste dall'Ufficio Internazionale)

Data

IL RICHIEDENTE

TABELLA DELLE TASSE

ATTENZIONE: Tutti gli importi sono in FRANCHI SVIZZERI

| Modulo utilizzato | MM1 | MM2 | MM3 |
|--|-----|-------------|-------------|
| Tassa di base: | | | |
| Se il marchio è in bianco/nero | 653 | 653 | 653 |
| Se il marchio è a colori | 903 | 903 | 903 |
| Tassa supplementare per ogni classe di beni/servizi oltre la terza | 100 | 100* | 100 |
| Tassa complementare per ogni Paese designato | 100 | 100* | 100* |
| Tassa individuale stabilita da alcune Paesi | - | Variabile** | Variabile** |

* NON dovuta nel caso in cui siano stati designati SOLO Paesi che hanno fissato una tassa individuale

** L'elenco delle tasse individuali è scaricabile all'indirizzo

<http://www.wipo.int/madrid/en/fees/> (selezionare Individual fees under the Madrid Protocol)

Si consiglia comunque di avvalersi del calcolatore reperibile all'indirizzo

<http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp> per determinare l'esatto importo delle tasse dovute.

Di seguito la schermata del calcolatore con note esplicative (per raggiungere l'elenco dei Paesi di interesse, selezionare il Paese di origine).

International Registration of Marks - Fee Calculation

For date: 01.06.2004 Office of origin: Italy

Number of classes: 1 Type: Application (Common Regulations)

Colour Collective mark Includes figurative elements

AG AL AM AN AT AU AZ BA BG BT

BX BY CH CN CU CY CZ DE DK DZ

EE EG ES FI FR GB GE GR HR HU

IE IR IS JP KE KG KP KR KZ LI

LR LS LT LV MA MC MD MK MN MZ

NO PL PT RO RU SD SE SG SI SK

SL SM SZ TJ TM TR UA US UZ VN

YU ZM

Select All Clear All Continue

Spuntare se il marchio è a colori

Indicare il numero delle classi

Indicare "Italia" come Paese d'origine

Indicare "Application" per la domanda di registrazione

Spuntare se il marchio comprende elementi figurativi

Spuntare tutti i paesi che si intendono designare

Premere "continue" per calcolare

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO MM1

(dattiloscritto o compilato al computer in lingua francese, inglese o spagnola)

1. Indicare il nome del paese d'origine (Italia)

2. Depositante

2.a Il nome del depositante (cognome e nome o ragione sociale)

2.b Indirizzo completo del depositante; l'indirizzo deve essere indicato nell'ordine seguente: il numero civico, quindi la via o la piazza, la sigla I, il numero di codice di avviamento postale e il nome del comune o della Provincia

2.c Indicare, se esiste, l'indirizzo diverso per la corrispondenza.

2.d Indicazioni facoltative

3. Qualifica a depositare

3.a. Barrare la casella corrispondente alla propria situazione legittimante la scelta dell'Italia quale paese d'origine.

3.a.i. Deve essere considerato Paese d'origine quello dell'Unione di Madrid in cui il titolare ha uno stabilimento industriale effettivo e serio.

3.a.ii. In mancanza di detto requisito il deposito potrà essere effettuato nel Paese dell'Unione dove il titolare ha un suo domicilio.

3.a.iii. Se non esistono Paesi dell'Unione in cui si verificano le condizioni di cui sopra il deposito potrà effettuarsi nel Paese dell'Unione di cui risulta essere originario.

3.b. Quando l'indirizzo del depositante indicato alla rubrica 2.B. non si trova all'interno dello Stato menzionato alla rubrica 1, indicare nello spazio previsto in basso:

3.b.i. l'indirizzo dello stabilimento industriale o commerciale del depositante nello stato indicato alla rubrica 1, se è stata barrata la casella a) i) della presente rubrica.

3.b.ii. il domicilio del depositante in quello Stato se è stata barrata la casella a)

ii) della presente rubrica.

4. Mandatario

Nome ed indirizzo completo dell'eventuale mandatario.

5. Registrazione di base

In caso di marchio già rilasciato indicare il numero di rilascio e la relativa data, in caso contrario lo spazio sarà compilato dall' UIBM.

6. Rivendicazioni di priorità

La rivendicazione della priorità derivante dal deposito del marchio nazionale di base può essere riconosciuta soltanto nel caso in cui il deposito del marchio internazionale avvenga entro sei mesi dal deposito del marchio nazionale di base ed entro la stessa data venga effettuata la registrazione nazionale del marchio stesso.

Nel caso di rivendicazione di priorità indicare il Paese d'origine, il numero di primo deposito e la data.

Qualora la rivendicazione di priorità non si applichi a tutti i prodotti e servizi, indicare quelli per i quali si rivendica la priorità.

7. Marchio

a) Applicare la riproduzione del marchio, identica a quella del marchio di base, nell'apposito riquadro.

b) Applicare nel riquadro la riproduzione del marchio se si rivendica un colore o più colori alla casella 8 e il marchio applicato alla casella a) è in bianco e nero.

c) da barrare se il marchio è considerato come marchio verbale non caratterizzato da grafismi speciali.

8 . Colori rivendicati

Barrare la casella e indicare il colore o la combinazione di colori rivendicati quali risultano dalla riproduzione del marchio applicata alla rubrica 7.

9 . Indicazioni diverse

a) se il marchio o una sua parte è composto da caratteri diversi da quelli latini o da cifre diverse da quelle arabe o romane deve essere indicata la traslitterazione del marchio o della parte di marchio interessata in caratteri latini o in cifre arabe o romane, la traslitterazione deve seguire le regole della fonetica e della pronuncia francese, inglese o spagnola.

b) indicazione facoltativa

c) in caso di marchio tridimensionale, sonoro o collettivo barrare la relativa casella

d) descrizione del marchio identica a quella contenuta nella dichiarazione di protezione del marchio di base.

10. Elenco prodotti e servizi

Indicare prima il numero della classe seguito dall'elenco dei prodotti e servizi in lingua francese (si raccomanda al fine di evitare rilievi da parte dell'O.M.P.I., che ritarderebbero la registrazione dei marchi, la consultazione della classificazione internazionale).

11. Elenco paesi

Barrare le caselle corrispondenti ai paesi che si vogliono designare.

12. Firma del depositante o mandatario

Facoltativa

13. Spazio riservato all'ufficio

14. Foglio di calcolo degli emolumenti e tasse

a) Barrare la casella, se si vuole delegare il Bureau internazionale a prelevare l'ammontare necessario da un conto corrente aperto presso l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (in tal caso non è necessario procedere al completamento del riquadro B).

b) Indicare sulla prima linea tratteggiata l'emolumento di base relativo al caso specifico. Indicare il numero dei paesi designati e il totale dei franchi svizzeri relativi.

Indicare il numero delle classi dei prodotti e servizi oltre la terza e il totale dei franchi svizzeri relativi.

Indicare gli estremi identificativi dell'autore del pagamento.

Barrare la casella corrispondente alla modalità di pagamento prescelta.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO MM2

(dattiloscritto in lingua francese, inglese o spagnola)

1. Paese d'origine (Italia)

Parte contraente di cui l'ufficio è l'ufficio d'origine ITALIE o ITALY

2. Depositante

2.a Il nome del depositante (cognome e nome o ragione sociale)

2.b Indirizzo completo del depositante l'indirizzo deve essere indicato nell'ordine seguente il numero civico, quindi la via o la piazza, la sigla I, il numero di codice di avviamento postale e il nome del comune o della Provincia.

2.c Indicare, se esiste, l'indirizzo diverso per la corrispondenza.

2.d Indicazioni facoltative.

2.e Barrare la lingua scelta per la corrispondenza.

3. Qualifica a depositare

3.a. Indicare dentro la casella o lo spazio appropriato:.

3.a.i. quando la parte contraente menzionata alla rubrica 1 è uno Stato, se il depositante è un cittadino di questo Stato; o

3.a.ii. quando la parte contraente menzionata alla rubrica 1 è una organizzazione il nome dello Stato di cui il depositante è un cittadino; o.

3.a.iii. se il depositante è domiciliato sul territorio della parte contraente menzionata alla rubrica 1; o

3.a.iv. se il depositante ha uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio sul territorio della parte contraente menzionata alla rubrica 1.

3.b. Quando l'indirizzo del depositante indicato alla rubrica 2.b) non è sul territorio della parte contraente menzionata alla rubrica 1 indicare nello spazio previsto in basso:

3.b.i. se è stata barrata la casella a)iii);

il domicilio del depositante sul territorio di quella parte contraente.

3.b.ii. l'indirizzo dello stabilimento industriale o commerciale del depositante sul territorio di quella parte contraente se è stata barrata la casella a)iv) .

4. Mandatario

Nome ed indirizzo completo dell'eventuale mandatario.

5. Domanda o registrazione di base

Indicare la data e il numero della domanda del marchio di base o del marchio di base rilasciato

6. Rivendicazioni di priorità

La rivendicazione della priorità derivante dal deposito del marchio nazionale di base può essere riconosciuta soltanto nel caso in cui il deposito del marchio internazionale avvenga entro sei mesi dal deposito del marchio nazionale di base ed entro la stessa data venga effettuata la registrazione nazionale del marchio stesso.

Nel caso di rivendicazione di priorità indicare il Paese d'origine, il numero di primo deposito e la data.

Qualora la rivendicazione di priorità non si applichi a tutti i prodotti e servizi, indicare quelli per i quali si rivendica la priorità.

7. Marchio

a) Applicare la riproduzione del marchio, identica a quella del marchio di base, nell'apposito riquadro.

b) Applicare nel riquadro la riproduzione del marchio se si rivendica un colore o più colori alla casella 8 e il marchio applicato alla casella a) è in bianco e nero,

c) da barrare se il marchio è considerato come marchio verbale non caratterizzato da grafismi speciali.

8 . Colori rivendicati

Barrare la casella e indicare il colore o la combinazione di colori rivendicati quali risultano dalla riproduzione del marchio applicata alla rubrica 7

Indicazione per ciascun colore delle parti principali del marchio di questo colore (secondo le esigenze di alcune parti contraenti designate).

Se il marchio è costituito da un colore in se o da una combinazione di colori in se barrare la casella c)

9 . Indicazioni diverse

a) se il marchio o una sua parte è composto da caratteri diversi da quelli latini o da cifre diverse da quelle arabe o romane deve essere indicata la traslitterazione del marchio o della parte di marchio

interessata in caratteri latini o in cifre arabe o romane, la traslitterazione deve seguire le regole della fonetica e della pronuncia francese, inglese o spagnola a seconda della lingua in cui è redatta la domanda.

b) traduzione del marchio (a richiesta degli Stati - al momento nessuno)

c) barrare la casella se le parole contenute nel marchio non hanno significato e quindi non possono essere tradotte

d) in caso di marchio tridimensionale, sonoro o collettivo barrare la relativa casella

e) descrizione del marchio identica a quella contenuta nella dichiarazione di protezione del marchio di base (facoltativo)

f) elementi verbali del marchio

g) indicare gli elementi del marchio esclusi dalla protezione.

10. Elenco prodotti e servizi

a) Indicare prima il numero della classe seguito dall'elenco dei prodotti e servizi in lingua francese o inglese o spagnola (si raccomanda al fine di evitare rilievi da parte dell'O.M.P.I., che ritarderebbero la registrazione dei marchi, la consultazione della classifica internazionale);

b) Se la lista dei prodotti è limitata riguardo ad una o più parti contraenti indicare il paese o i prodotti

11. Elenco paesi

Barrare le caselle corrispondenti ai paesi che si vogliono designare

12. Firma del depositante o mandatario

Facoltativa

13. Spazio riservato all'ufficio

14. Foglio di calcolo degli emolumenti e tasse

a) Barrare la casella, se si vuole delegare il Bureau internazionale a prelevare l'ammontare necessario da un conto corrente aperto presso l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (in tal caso non è necessario procedere al completamento del riquadro B);

b) Indicare sulla prima linea tratteggiata l'emolumento di base relativo al caso specifico. Indicare il numero dei paesi designati e il totale dei franchi svizzeri relativi.

Indicare il numero delle classi dei prodotti e servizi oltre la terza e il totale dei franchi svizzeri relativi. Indicare gli estremi identificativi dell'autore del pagamento.

Barrare la casella corrispondente alla modalità di pagamento prescelta; quando i versamenti vengono effettuati tramite una banca, occorre indicare il nome e la filiale nell'apposito spazio.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO MM3

(dattiloscritto in lingua francese o inglese o spagnolo)

1. Indicare il nome del paese d'origine (Italia)

Parte contraente di cui l'Ufficio è l'Ufficio d'origine ITALIE o ITALY

2. Depositante

2.a Il nome del depositante (cognome e nome o ragione sociale)

2.b Indirizzo completo del depositante l'indirizzo deve essere indicato nell'ordine seguente il numero civico, quindi la via o la piazza, la sigla I, il numero di codice di avviamento postale e il nome del comune o della Provincia

2.c Indicare, se esiste, l'indirizzo diverso per la corrispondenza.

2.d Indicazioni facoltative

2.e Barrare la lingua scelta per la corrispondenza

3. Qualifica a depositare

3.a. Barrare la casella corrispondente alla propria situazione legittimante la scelta dell'Italia quale paese d'origine.

3.a.i. Deve essere considerato Paese d'origine quello dell'Unione di Madrid in cui il titolare ha uno stabilimento industriale effettivo e serio.

3.a.ii. In mancanza di detto requisito il deposito potrà essere effettuato nel Paese dell'Unione dove il titolare ha un suo domicilio.

3.a.iii. Se non esistono Paesi dell'Unione in cui si verificano le condizioni di cui sopra il deposito potrà effettuarsi nel Paese dell'Unione di cui risulta essere originario.

3.b. Quando l'indirizzo del depositante indicato alla rubrica 2.B. non si trova all'interno dello Stato menzionato alla rubrica 1, indicare nello spazio previsto in basso:

3.b.i. l'indirizzo dello stabilimento industriale o commerciale del depositante nello stato indicato alla rubrica 1, se è stata barrata la casella a) i) della presente rubrica.

3.b.ii. il domicilio del depositante in quello Stato se è stata barrata la casella a.ii. della presente rubrica.

4. Mandatario

Nome ed indirizzo completo dell'eventuale mandatario.

5. Registrazione di base

In caso di marchio già rilasciato indicare il numero di rilascio e la relativa data in caso contrario lo spazio sarà compilato dall' UIBM.

6. Rivendicazioni di priorità

La rivendicazione della priorità derivante dal deposito del marchio nazionale di base può essere riconosciuta soltanto nel caso in cui il deposito del marchio internazionale avvenga entro sei mesi dal deposito del marchio nazionale di base ed entro la stessa data venga effettuata la registrazione nazionale del marchio stesso.

Nel caso di rivendicazione di priorità indicare il Paese d'origine, il numero di primo deposito e la data.

Qualora la rivendicazione di priorità non si applichi a tutti i prodotti e servizi, indicare quelli per i quali si rivendica la priorità.

7. Marchio

a) Applicare la riproduzione del marchio, identica a quella del marchio di base, nell'apposito riquadro.

b) Applicare nel riquadro la riproduzione del marchio se si rivendica un colore o più colori alla casella 8 e il marchio applicato alla casella a) è in bianco e nero,

c) da barrare se il marchio è considerato come marchio verbale non caratterizzato da grafismi speciali.

8. Colori rivendicati

Barrare la casella e indicare il colore o la combinazione di colori rivendicati quali risultano dalla riproduzione del marchio applicata alla rubrica 7

Indicazione per ciascun colore delle parti principali del marchio di questo colore (secondo le esigenze di alcune parti contraenti designate).

Se il marchio è costituito da un colore in se o da una combinazione di colori in se barrare la casella c)

9. Indicazioni diverse

a) se il marchio o una sua parte è composto da caratteri diversi da quelli latini o da cifre diverse da quelle arabe o romane deve essere indicata la traslitterazione del marchio o della parte di marchio

interessata in caratteri latini o in cifre arabe o romane, la traslitterazione deve seguire le regole della fonetica e della pronuncia francese, inglese o spagnola, a seconda della lingua in cui è redatta la domanda .

b) traduzione del marchio (a richiesta degli Stati - al momento nessuno)

c) barrare la casella se le parole contenute nel marchio non hanno significato e quindi non possono essere tradotte

d) in caso di marchio tridimensionale, sonoro o collettivo barrare la relativa casella

e) descrizione del marchio identica a quella contenuta nella dichiarazione di protezione del marchio di base (facoltativo)

f) elementi verbali del marchio

g) indicare gli elementi del marchio esclusi dalla protezione.

10. Elenco prodotti e servizi

a) Indicare prima il numero della classe seguito dall'elenco dei prodotti e servizi in lingua francese, inglese o spagnola (si raccomanda al fine di evitare rilievi da parte dell'O.M.P.I., che ritarderebbero la registrazione dei marchi, la consultazione della classifica internazionale)

b) Se la lista dei prodotti è limitata riguardo ad una o più parti contraenti indicare il paese o i prodotti

11. Elenco paesi

Barrare le caselle corrispondenti ai paesi che si vogliono designare

12. Firma del depositante o mandatario

Facoltativa

13. Spazio riservato all'ufficio

14. Foglio di calcolo degli emolumenti e tasse

a) Barrare la casella, se si vuole delegare il Bureau internazionale a prelevare l'ammontare necessario da un conto corrente aperto presso l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (in tal caso non è necessario procedere al completamento del riquadro B);

b) Indicare sulla prima linea tratteggiata l'emolumento di base relativo al caso specifico Indicare il numero dei paesi designati e il totale dei franchi svizzeri relativi.

Indicare il numero delle classi dei prodotti e servizi oltre la terza e il totale dei franchi svizzeri relativi.

Indicare gli estremi identificativi dell'autore del pagamento.

Barrare la casella corrispondente alla modalità di pagamento prescelta; quando i versamenti vengono effettuati tramite una banca, occorre indicare il nome e la filiale nell'apposito spazio.